



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 - LANCIANO-VASTO-CHIETI
Sede Legale Via Dei Vestini s.n.c. (Palazzina N) – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

Tel. 0871-358746-Fax 0871-357997
e-mail: medicina.legale@asl2abruzzo.it
Pec: medicina.legale@pec.asl2abruzzo.it

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
66100 CHIETI

Ai Sigg. SINDACI della Provincia di CHIETI

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "ABRUZZO"
VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 137
66100 CHIETI

AL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

AI DIRETTORI delle AREE DISTRETTUALI
LORO SEDI

AL DIRETTORE del SIESP
DR.SSA Ada MAMMARELLA
SEDE

AI PRESIDENTI COORDINATORI CCMII
DR.SSA A.M. BERARDINELLI
DR. M. PIATTELLI
DR.SSA B.P. DE LUCA
DR.SSA R.A. SIRANO

ALL' UFFICIO PRIVACY

ALLA SEGRETERIA URP

AL DIRETTORE UOC RISORSE UMANE
DOTT.SSA MANUELA LOFFREDO

e, p.c.: **ALLA DIREZIONE GENERALE**
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
elezioni@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 e eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco nel comune di Ortona. Rilascio certificati medici ad elettori impossibilitati ad esercitare il diritto di voto per impedimento fisico.

Rif. Nota Prot. N. 0040060 del 29/04/2025 della Prefettura di Chieti.

In previsione del Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione indetto per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, si informa che vengono rilasciati i certificati per elettori fisicamente impediti e/o non deambulanti che ne facciano richiesta.

Il certificato medico è valido per tutta la durata della tessera elettorale e, pertanto, può essere rilasciato – in presenza dei requisiti sanitari – in qualunque momento, per esempio anche nel corso della visita medica per l'accertamento della disabilità. Presentando il certificato medico agli uffici elettorali dei Comuni, è possibile ottenere l'annotazione permanente sulla tessera elettorale (attraverso l'apposizione di un simbolo o di un codice) del diritto al voto assistito.

Nei giorni e negli orari indicati gli interessati dovranno presentarsi **PERSONALMENTE** e direttamente (senza prenotazione) al Medico muniti di:

- un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
- tessera elettorale;
- **DOCUMENTAZIONE SANITARIA** inerente l'impedimento fisico;

presso gli ambulatori:

- A) dei Distretti Sanitari
- B) dell'Unità Operativa di Medicina Legale
- C) dei Medici ex condotti.

Per quanto riguarda i richiedenti l'esercizio **del diritto di voto a domicilio** si ricorda che esso presuppone l'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n° 104;
- Gravi infermità e dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione;

Si specifica che le apparecchiature elettromedicali sono quelle attinenti alle funzioni vitali e necessarie all'esistenza in vita. Sono da ritenersi riconducibili a questa fattispecie quelle vicarianti la funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, bronco aspiratori, ecc.). **Non sono, invece, inclusi gli apparecchi utili alla autonomia personale, quali servo scale, piattaforme elevatrici, caricabatterie per carrozzine, ascensori ed altri non indispensabili all'esistenza in vita).**

Gli interessati al voto a domicilio dovranno fare espressa richiesta della certificazione medica al Direttore dell'Area Distrettuale interessata utilizzando il **modulo fac-simile allegato (n. 1).**

Coloro i quali siano in possesso del libretto nominativo attualmente rilasciato dall'INPS a norma dell'art. 3 della legge 18/12/1973 n° 854, nel quale sia indicata la categoria "ciechi civili" e sia riportato uno dei seguenti codici: 10;11;15;18;19;05;06;07, possono essere ammessi al voto assistito esibendo al seggio tale libretto, senza bisogno di procurarsi il certificato medico di cui sopra.

Tutto sopra premesso i Direttori delle Aree Distrettuali in indirizzo e il Direttore della UOC del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, quest'ultimo per i Comuni dove sono presenti i Medici ex-Condotti, sono invitati a comunicare direttamente ai Sindaci le sedi degli ambulatori, gli orari e i nominativi dei Medici che nei tre giorni precedenti le consultazioni e nel giorno di **domenica 8 e di lunedì 9 giugno 2025** provvederanno al rilascio gratuito dei certificati medici ad elettori fisicamente impediti per esercitare il diritto di voto, come previsto dagli art. 41 e 42 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570, nonché ai sensi dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n° 15 e successive modificazioni. Per i medici certificatori si allega il vademecum appositamente predisposto (n. 2).

Il rilascio dei predetti certificati dovrà essere assicurato, come disposto dalla Prefettura di Chieti, nei giorni precedenti la consultazione in parola e durante l'apertura dei seggi elettorali; all'uopo i Direttori delle Aree Distrettuali, sentiti anche i Sigg. Sindaci, vorranno garantire indicativamente le seguenti fasce orarie:

- **Giovedì 5 giugno 2025:** dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- **Venerdì 6 giugno 2025:** dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- **Sabato 7 giugno 2025:** dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- **Domenica 8 giugno 2025:** dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;
- **Lunedì 9 giugno 2025:** dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

I Direttori in indirizzo sono invitati a dare ed assicurare la fruibilità delle sedi erogative delle prestazioni in oggetto, dandone ampia diffusione.

Al fine di uniformare la redazione dei certificati in parola si allega il fac-simile (n. 3) del modello che i Dirigenti Medici dovranno utilizzare nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Pare opportuno evidenziare che i medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati" art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. I predetti Dirigenti sono autorizzati al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR).

Per l'attuazione della presente direttiva si incaricano i **Direttori delle Aree Distrettuali**, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, i quali sono invitati a nominare i medici da adibire all'attività certificativa in parola.

Infine si invitano i Direttori delle UUOO in indirizzo a disporre che le attività rese e rendicontate dai Dirigenti Medici siano trasmesse direttamente alla UOC Risorse Umane per gli adempimenti successivi ai fini della eventuale liquidazione, se dovuta.

Si ringrazia della collaborazione e con l'occasione si inviano i migliori saluti.

Il Direttore
UOC Medicina Legale
Dr. Pietro PALCO

Il Direttore Sanitario
Aziendale
Dr. Raffaele DI NARDO

Il Direttore Amministrativo
Aziendale
Avv. Beatrice BORGHESE

Il Direttore Generale
Ing. Mauro PALMIERI



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 - LANCIANO-VASTO-CHIETI

CERTIFICATO MEDICO LEGALE
PER ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI
Ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni

Si certifica che il sig./la sig.ra _____

Nato/a a _____ (CH) il ____ / ____ / ____

Residente a _____ (CH)

In via _____ n° _____

Documento di riconoscimento _____ n° _____

Rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____

È un soggetto che può esprimere il voto da solo, ma deve essere accompagnato fino alla cabina con precedenza sugli altri elettori.

E' un soggetto che si trova nell'impossibilità di esprimere il voto da solo essendo affetto da (indicare la diagnosi ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 1439 del 20.03.2006):
.....
.....

E' un soggetto non deambulante per cui può esercitare il diritto di voto in sedi esenti da barriere architettoniche.

E' un soggetto impossibilitato ad allontanarsi dalla propria abitazione e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (ex Legge n.22 del 27.01.2006)

E' un soggetto affetto da gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico previsti dall'art. 29 della legge 5.02.1992, n° 104 (L. n. 46 del 07.05.2009)

Il presente certificato vale anche in caso di ballottaggio.

Il Dirigente Medico



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 - LANCIANO-VASTO-CHIETI
Sede Legale Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

Breve Vademecum per il medico addetto al rilascio della certificazione medica ai sensi dell'art. 41 del DPR 570/60 e smi

VOTO DEGLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' FISICA

L'art. 41 del DPR 570/60 prevede la facoltà di esprimere il voto, a mezzo di accompagnatore, per coloro che si trovino fisicamente impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Sono da considerare elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Gli impedimenti che legittimano l'assistenza nella votazione devono essere riconducibili alla capacità visiva del soggetto o al movimento degli arti superiori, non consentendo l'ammissione al "voto assistito" infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano la sfera psichica dell'individuo (stato demenziale, demenza senile, rammollimento cerebrale, ecc.).

Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, purché questi risultino iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per usufruire di tale diritto viene richiesta una specifica certificazione rilasciata, presso l'ambulatorio di Medicina Legale del Distretto Sanitario di appartenenza, da medici designati dalla ASL.

Tale documento deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".

IMPEDIMENTO A CARATTERE PERMANENTE

La Legge 5 febbraio 2003 n. 17 ha previsto, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, l'apposizione sulla propria tessera elettorale di uno specifico simbolo.

In tal caso l'elettore è sempre ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore senza avere più l'obbligo di munirsi dell'apposita certificazione medica ad ogni consultazione elettorale.

Nel caso dell'elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale si evince la cecità accertata.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.

TRASPORTO AL SEGGIO ELETTORALE

I Comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.

VOTARE IN UN'ALTRA SEZIONE

Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, l'elettore con difficoltà o impedimenti alla deambulazione può votare presso un'altra sezione del proprio comune priva di barriere architettoniche, previa esibizione di una attestazione medica rilasciata dall'ambulatorio di Medicina Legale del Distretto Sanitario anche in precedenza per altri scopi (es. verbale invalidità civile, causa di servizio, infortunio, ecc), purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità di deambulazione gravemente ridotta.



U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

La vigente normativa (Legge n. 22/2006 e succ. modifiche introdotte dalla Legge 46/2009) ha previsto la possibilità di voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

Gli interessati sono tenuti a far pervenire al Sindaco apposita istanza corredata, tra l'altro, da certificato medico da cui risulti "l'esistenza di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio".

Le apparecchiature elettromedicali sono quelle attinenti alle funzioni vitali e necessarie all'esistenza in vita. Sono da ritenersi riconducibili a questa fattispecie quelle vicarianti la funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori, ecc.), la funzione urinaria (dialisi a domicilio) e la funzione alimentare (pompe enterali, infusori, ecc.). Non sono, invece, inclusi gli apparecchi utili alla autonomia personale, quali servoscala, piattaforme elevatrici, caricabatteria per carrozzine, ascensori ed altri, non indispensabili all'esistenza in vita).

Il certificato potrà anche contenere, qualora ne ricorra la condizione, l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITA' TALI CHE L'ALLONTANAMENTO DALLE ABITAZIONI IN CUI DIMORANO RISULTI IMPOSSIBILE ANCHE CON L'AUSILIO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICI (Legge 7 maggio 2009 n. 46)

Sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dalle abitazioni in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Per essere ammessi al voto a domicilio il medico dovrà certificare l'assoluta intrasportabilità del richiedente (gravità delle situazioni cliniche in atto che rendono rischioso e pericoloso per il paziente lo spostamento dello stesso dal proprio domicilio).

Si rammenta che all'art. 1 lettera c) della Legge n.46/2009, è previsto che "Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi".

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL VOTO DOMICILIARE

Gli elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 - LANCIANO-VASTO-CHIETI
Sede Legale Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

LE DISPOSIZIONI SUL VOTO DOMICILIARE SI APPLICANO SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE DIMORI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE PER CUI E' ELETTORE.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Ai fini del diritto di esercizio del voto gli elettori fisicamente impediti possono rivolgersi all'ambulatorio di Medicina Legale del Distretto Sanitario di appartenenza.

Il certificato è gratuito ed è rilasciato dai medici designati dalla ASL. Ai fini del rilascio è necessario che il richiedente esibisca documento d'identità in corso di validità ed ogni idonea documentazione attestante la patologia.

SERVIZI ASL PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

Ambulatori medico-legali distrettuali.

INCOMPATIBILITA'

I funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati" art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

DOMANDA per richiedere l'accertamento Medico Legale per esprimere il voto al domicilio (Legge n. 22/2006 come modificata da Legge n. 46/2009).

Al Direttore
Dell' Area Distrettuale

Io sottoscritto/a _____
Nato/a a _____
Residente in _____ n. _____
Tel. n. _____, essendo affetto da:

gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi organizzati dal Comune per gli elettori disabili;

ovvero

da grave infermità tale da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimoro a causa della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali

CHIEDO

di essere sottoposto a visita domiciliare per ottenere il rilascio del certificato di cui al comma 3 lettera b) della L. 46/09.

Allo Scopo allego:

Certificato medico attestante, oltre alla diagnosi delle infermità, l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 art. 1 della Legge n. 46/2009:

- di essere affetto da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimoro risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della L. 104/92 (automezzi per il trasporto dei disabili, anche dotati di elevatore per sedie a rotelle)
- di essere affetto da gravi infermità per cui verso in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

copia di documento di riconoscimento (se firma persona delegata, anche copia del documento di quest'ultimo).

_____, il _____
(luogo e data)

(firma) _____